

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 20/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione stipulato in data 1/3/2011 ed estinto previo conteggio estintivo del 14/9/2016, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede la restituzione, in base al criterio proporzionale, delle commissioni d'istruttoria per € 474,15 e del premio assicurativo per € 281,05.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo la non ripetibilità delle commissioni istruttorie, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e nel modulo SECCI. Fa presente l'avvenuto rimborso della somma di 60,25 a titolo di oneri assicurativi secondo i criteri di cui alle CGA, regolarmente sottoscritte dalla cliente.

Pertanto chiede all'Arbitro di rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni e di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di rimborso del premio assicurativo.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Preliminarmente il Collegio rileva che la ricorrente ha prodotto soltanto la prima pagina del contratto, da cui risultano le condizioni economiche, l'indicazione dell'importo della polizza vita, ma non la descrizione delle singole voci commissionali. Peraltro, la carenza documentale risulta sanata dalla produzione in atti operata dall'intermediario, che ha fornito copia del contratto sottoscritta dalla cliente e riportante l'ammontare delle commissioni di istruttoria; inoltre consta la sottoscrizione da parte della ricorrente in merito all'avvenuta consegna del Foglio informativo, da cui risultano la descrizione delle voci di costo e la disciplina dell'estinzione anticipata.

Dalla descrizione risulta che la voce remunera attività preliminari all'erogazione del finanziamento ed è quindi da considerare *up front*, restituibile quindi in proporzione alla curva degli interessi, desumibile dal piano di ammortamento versato in atti dall'intermediario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto al rimborso del premio assicurativo, è in atti il modulo di adesione da cui risulta la dichiarazione di avvenuta consegna e presa visione del fascicolo informativo da parte della ricorrente, così come sono in atti le CGA. Pertanto, il Collegio ritiene valido ed efficace il criterio contrattuale e, alla luce della produzione in atti da parte dell'intermediario di evidenza della restituzione della somma di € 60,25, determinata in conformità al criterio riportato nelle CGA, considera adempiuto il relativo obbligo di rimborso; nulla è dunque ulteriormente dovuto a tale titolo.

Pertanto il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶		120	
rate scadute ▶		65	
rate residue		55	
TAN ▶		5,40%	

		% restituzioni	
- in proporzione lineare		45,83%	
- in proporzione alla quota		23,23%	

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di istruttoria (up front)	€ 1.033,96	€ 473,90 <input type="radio"/>	€ 240,23 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 240,23
<input checked="" type="radio"/>	premio assicurativo ...	€ 353,51	€ 162,03 <input type="radio"/>	€ 82,14 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		rimborsato
<input type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 240,23
interessi legali							no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 240,23.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI